

CIRCOLARE N. 23

Ai Responsabili Provinciali e zonali
Agli Operatori delle Sedi

e p.c.

Al Presidente Nazionale ANMIL
Ai Presidenti Territoriali ANMIL
LORO SEDI

Oggetto: Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione

La costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 1338 del 1962 consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

L'attività di Audit svolta dall'Istituto ha recentemente rilevato criticità nella gestione delle pratiche in oggetto, evidenziando la necessità di un intervento chiarificatore. L'esame delle domande di costituzione di rendita vitalizia, infatti, è caratterizzato da una particolare complessità dovuta ai seguenti tre fattori:

1. l'esercizio di una prudente **attività valutativa** della documentazione presentata a supporto dell'istanza, nel quadro di un regime probatorio rigoroso;
2. lo svolgimento di **attività di riscontro** circa fatti risalenti;
3. la coesistenza nella fattispecie di **interessi rilevanti** generalmente vantati dai diversi interlocutori (quello del lavoratore al riconoscimento della rendita vitalizia e quello del datore di lavoro a non essere esposto agli effetti pregiudizievoli del riconoscimento di un inesistente rapporto di lavoro).

In tale contesto, l'Istituto riconosce la rendita vitalizia solo nei casi di esistenza certa del rapporto di lavoro e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Fermo restando l'impossibilità di tipizzare e fissare in un numero chiuso le fattispecie, la documentazione e le attività di riscontro, con la Circolare n. 78 del 29 maggio 2019 si riepilogano i principi inderogabili in materia, si forniscono alcuni chiarimenti e, infine, si rammentano le regole e i comportamenti di cautela imprescindibili che, nei casi concreti, dovranno comunque essere integrati.

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it

DIREZIONE GENERALE

Per quanto non espressamente previsto nella suddetta circolare e nell'allegato tecnico, restano ferme le istruzioni diramate nel tempo, in quanto compatibili.

Presupposti della costituzione di rendita vitalizia

Al fine di porre rimedio alle omissioni contributive, la costituzione della rendita vitalizia presuppone l'inadempimento dell'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (I.V.S.).

La contribuzione omessa, inoltre, deve essere non più suscettibile di recupero da parte dell'INPS per maturata prescrizione.

La norma in esame **non è applicabile** nei casi in cui le disposizioni vigenti all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedevano l'esclusione dall'obbligo assicurativo I.V.S.

Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, l'istituto in parola è stato esteso alle seguenti fattispecie:

- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (cfr. le circolari n. 31/2002 e n. 65/2008);
- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadri (cfr. le circolari n. 32/2002, n. 36/2003, n. 10/2004 e n. 141/2004);
- tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest'ultimo (cfr. la circolare n. 101/2010);
- iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. la circolare n. 169/2017 come modificata dalla circolare n. 117/2018).

La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro

1. Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura territoriale, integrità e completezza

Affinché possa essere costituita la rendita vitalizia, è necessario che siano presentati **documenti di data certa** dai quali possa evincersi l'**effettiva esistenza del rapporto di lavoro** (articolo 13, comma 4, della legge n. 1338 del 1962).

Il regime probatorio in questione riguarda anche la dimostrazione della natura del rapporto di lavoro.

La documentazione deve essere redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, purché **risalente rispetto all'epoca della domanda di rendita vitalizia**, tale da far escludere che sussistano elementi che facciano ritenere la documentazione costituita allo specifico scopo di usufruire del beneficio in argomento.

DIREZIONE GENERALE

Al fine di verificare che la documentazione sia risalente rispetto alla data della relativa domanda in lavorazione, la Struttura territoriale controlla se la medesima documentazione sia stata già presentata dall'interessato in eventuali precedenti istanze di costituzione di rendita vitalizia, verificando che, anche rispetto ad esse, la documentazione sia risalente.

Nella prassi operativa si fa spesso ricorso, a titolo esemplificativo, a documenti quali libretti di lavoro, benserviti, libri paga per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione.

Nell'allegato tecnico alla presente circolare sono riportate la disamina della documentazione più ricorrente nella prassi, delle problematiche e dei criteri specifici di utilizzo e valutazione (Allegato n. 1).

Appare opportuno precisare che la documentazione, qualsiasi essa sia, deve avere sempre precisi requisiti di forma e di sostanza e deve essere sottoposta, in ogni caso, ad un vaglio critico.

Il legislatore ha inteso impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie e, pertanto, **l'esistenza del rapporto di lavoro non deve** apparire solo verosimile, ma **risultare certa** (cfr. Corte costituzionale n. 26/1984 e n. 568/1989).

I documenti, dunque, devono avere attinenza con il rapporto di lavoro a cui l'istanza si riferisce e **non devono essere di formazione esclusiva del beneficiario**; la Struttura territoriale deve sempre valutare forma e contenuto intrinseco della documentazione, nel contesto complessivo dell'istruttoria e dei riscontri. Sulla base di tale attività valutativa, l'esistenza effettiva e la natura del rapporto di lavoro in discussione devono risultare **obiettive e certe** e non meramente plausibili, verosimili o presumibili. Laddove, a seguito della predetta attività valutativa, restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, **l'istanza non può essere accolta**.

La documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l'autore, deve essere completa in ogni sua parte ed integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata preconstituita allo scopo di ottenere il riscatto.

È imprescindibile, già in questa fase, procedere ai riscontri finalizzati a verificare che il datore di lavoro (impresa individuale, ditta artigiana, ecc.) fosse esistente nel periodo oggetto della richiesta di costituzione di rendita vitalizia. Tale verifica deve essere svolta attraverso la consultazione delle banche dati dell'Istituto, del fascicolo aziendale nonché, a titolo esemplificativo, attraverso visure camerali o documentazione fiscale.

2. Precisazioni per le dichiarazioni ora per allora, dichiarazioni della Pubblica Amministrazione e attestazioni del Sindaco

Le **dichiarazioni ora per allora non sono idonee** a provare l'esistenza del rapporto di lavoro.

Le **dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni** possono essere utilizzate per evincere la sussistenza del documento di data certa comprovante il rapporto di lavoro a condizione che siano sottoscritte dai funzionari responsabili e che non facciano un generico riferimento agli atti d'ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell'eventuale numero di

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it

DIREZIONE GENERALE

protocollo del documento stesso al fine di consentire all'Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia dalla normativa.

Tenuto conto degli esiti delle attività di verifica ispettiva e dei report elaborati a completamento delle campagne di Audit sul tema, le **attestazioni del Sindaco** di cui al messaggio n. 2641/2014 o le **attestazioni del funzionario comunale all'uopo delegato** devono essere sempre verificate attraverso l'acquisizione della documentazione sulla cui base sono state rilasciate. Resta sempre ferma la facoltà per l'Istituto di acquisire la documentazione sulla cui base la Pubblica Amministrazione abbia rilasciato la dichiarazione.

3. Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro

Il regime probatorio imposto dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 vincola anche il giudice chiamato a decidere sulla sussistenza del diritto del lavoratore ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia. Il giudice, infatti, non può verificare l'esistenza del rapporto di lavoro con ogni mezzo di prova, ma può fondare il proprio convincimento circa la sua esistenza solo dietro esibizione di prove documentali di data certa dalle quali possa evincersi con certezza l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro controverso. Pertanto, mentre solitamente il giudice può accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro controverso mediante i più disparati mezzi di prova, per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro ai fini dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 deve basarsi su prove documentali di data certa e inequivocabili.

Il regime probatorio imposto dal citato articolo 13, conseguentemente, non trova deroga nemmeno nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio instaurato per fini diversi dalla costituzione di rendita vitalizia e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché si sia formato giudicato, e ciò anche nel caso in cui, di quel giudizio, sia stata parte lo stesso Istituto (cfr. Corte di cassazione n. 5239/1988).

Fermo restando quanto fin qui precisato, qualora per avvalersi del beneficio in esame venga prodotta una sentenza definitiva avente ad oggetto il rapporto di lavoro controverso, il contenuto, gli effetti e la portata della stessa, ai fini che qui interessano, dovranno essere valutati con il necessario supporto dell'Area legale di competenza. Resta impregiudicata la possibilità di svolgere ogni altra attività istruttoria che si ritenga necessaria o opportuna e nel rispetto dei criteri operativi contenuti nella presente circolare.

4. Originali e copie autentiche

La documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale. Quando la documentazione è presentata in originale, il funzionario dell'Istituto che la riceve **ne riproduce copia autentica** da inserire nel fascicolo della pratica.

Per essere utilizzabili ai fini della costituzione di rendita vitalizia le copie autentiche, redatte dal funzionario dell'Istituto a ciò autorizzato o da altro pubblico ufficiale, devono riguardare il documento nella sua integrità e completezza nonché consistere nell'**attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia**, a cura del soggetto che esegue l'autenticazione, il quale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria **firma a margine di ciascun foglio** intermedio.

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it

DIREZIONE GENERALE

Non sono utilizzabili le attestazioni di conformità all'originale redatte dall'interessato, dal datore di lavoro o da altri soggetti privati.

Ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445 del 2000 è ammessa la dichiarazione sostitutiva del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione o la copia di titoli di servizio siano conformi all'originale. In queste ipotesi, la dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione di far constatare alla Pubblica Amministrazione, in luogo di certificazioni rilasciate dalla stessa o da essa conservate, circostanze a questa risultanti in propri atti.

La Struttura territoriale, quindi, compie sempre le verifiche presso la Pubblica Amministrazione interessata e di tali verifiche ne dà riscontro nel fascicolo. **La dichiarazione sostitutiva di copia conforme non è applicabile alla documentazione privata** (libretti di lavoro, attestati sostitutivi, buste paga, ecc.) o che comunque non sia conservata presso una Pubblica Amministrazione. In ogni caso di presentazione o formazione di copie autentiche, resta sempre ferma la possibilità dell'Istituto di richiedere l'esibizione degli originali, laddove esigenze prudenziali o di riesame lo rendano opportuno. **È pertanto onere dell'interessato conservare gli originali** anche dopo la formazione della copia autentica e l'accoglimento della domanda di rendita vitalizia.

La prova della durata e continuità della prestazione lavorativa

1. Gli altri fatti e mezzi di prova

L'omissione contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova:

- dell'esistenza del rapporto di lavoro;
- dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia;
- della qualifica posseduta nel periodo e della misura della retribuzione.

Al riguardo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, salva la necessità di provare l'esistenza del rapporto di lavoro come finora descritto, gli altri aspetti, quali durata, continuità della concreta prestazione lavorativa e qualifica, possono essere provati anche con "altri mezzi di prova". Si precisa che non è richiesta l'ulteriore prova della continuità della prestazione lavorativa nei casi in cui il documento che provi l'esistenza del rapporto di lavoro attesti anche la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro o la maturazione del diritto alla retribuzione per il periodo richiesto (ad esempio, buste paga, estratti libri presenza, ecc.).

2. La prova della durata e della continuità della concreta prestazione lavorativa. La testimonianza

Raramente la prova documentale sull'esistenza del rapporto di lavoro è idonea anche a dimostrare l'effettivo svolgimento della concreta prestazione lavorativa nel periodo in cui si lamenta l'omissione contributiva.

In genere, l'interessato intende coprire dei vuoti contributivi collocati all'interno di periodi di lavoro documentalmente accertati. Poiché tali vuoti contributivi potrebbero discendere da assenze del lavoratore non assicurabili, è necessario che sia fornita una **prova attendibile e precisa circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa proprio in quei periodi**.

In altri casi, inoltre, l'interessato vuole provare lo svolgimento effettivo della prestazione anche in periodi antecedenti, ovvero successivi, a quelli documentalmente accertati. A tali scopi, il mezzo di prova a cui più spesso ricorrono gli interessati è quello della **testimonianza**. La prova con mezzi orali della durata dello svolgimento della prestazione lavorativa può, di fatto, risolversi in uno

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it

DIREZIONE GENERALE

svilimento della prova documentale sull'esistenza del rapporto di lavoro per mezzo di uno sforzo di memoria del testimone. Preso atto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, il rilievo in questione non può comportare l'esclusione a priori della prova testimoniale, è necessario che l'uso e la valutazione di questo mezzo di prova sia assistito da cautele, da adottarsi in via amministrativa, riguardanti tanto il contenuto e la forma della dichiarazione testimoniale quanto la persona stessa del testimone, affinché l'uso della testimonianza non si risolva in un sovvertimento del principio di prova scritta certa dell'esistenza del rapporto di lavoro.

A) Riscontri, soggetti e valutazione della testimonianza

A1) Conoscenza diretta e riscontrabilità

Il testimone deve rappresentare i fatti oggetto della propria percezione diretta e, dunque, deve anche attestare le ragioni di come sia venuto a conoscenza di tali fatti in modo da offrire elementi di riscontro. Tali elementi di riscontro devono quindi orientare l'esame della dichiarazione; pertanto, quando tali riscontri non siano neanche potenzialmente effettuabili, le dichiarazioni non possono essere utilizzate.

A2) Soggetti

Potranno essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:

- **colleghi di lavoro** regolarmente assicurati nel periodo per il quale rendono testimonianza;
- **datore di lavoro.**

Per le rendite vitalizie nella gestione CD/CM, in considerazione della specificità e delle condizioni di effettuazione dell'attività agricola, possono essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:

- **dipendenti** dell'azienda agricola di appartenenza del richiedente, regolarmente assicurati per l'intero periodo per il quale viene chiesto il riscatto;
- iscritti nel periodo di riferimento in qualità di **CD/CM o operai agricoli** regolarmente assunti presso l'azienda confinante con quella dove si assume che il richiedente abbia prestato l'attività di collaboratore, regolarmente assicurati per l'intero periodo; deve quindi trattarsi di "azienda confinante", non essendo sufficiente la semplice "vicinanza". Tale prova, a carico del richiedente, può essere fornita con una relazione tecnica asseverata;
- **familiari** che siano titolari o collaboratori nel nucleo diretto coltivatore nel periodo oggetto di riscatto.

Le **dichiarazioni di altri soggetti (fornitori, acquirenti abituali)** possono essere utilizzate solo e soltanto se suffragate da idonea documentazione dell'epoca, che comprovi rapporti diretti continuativi e abituali con l'azienda agricola di appartenenza del richiedente nel periodo chiesto a riscatto.

Per le rendite vitalizie nella gestione ART/COM possono essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:

- dipendenti dell'impresa artigiana o commerciale di appartenenza del richiedente nel periodo per il quale viene chiesto il riscatto, regolarmente assicurati per l'intero periodo;
- familiari che siano titolari o collaboratori nell'impresa nel periodo oggetto di riscatto.

Le **dichiarazioni dei fornitori** possono essere utilizzate esclusivamente se suffragate da idonea documentazione dell'epoca che comprovi rapporti diretti, continuativi e abituali con l'azienda di appartenenza del richiedente nel periodo chiesto a riscatto.

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it

DIREZIONE GENERALE

Per le rendite vitalizie nella gestione ART/COM **non** possono essere utilizzate dichiarazioni rese da vicini di casa, né da clienti anche abituali dell'impresa, né da soggetti che assumono di essere stati lavoratori presso aziende poste nelle immediate vicinanze della sede di lavoro del richiedente.

A3) Valutazione della credibilità e plausibilità della testimonianza

Esclusivamente la **credibilità/plausibilità della testimonianza** può far ritenere raggiunta la prova sulla durata continuativa e non interrotta della prestazione lavorativa. La testimonianza deve, dunque, essere sempre sottoposta ad una valutazione critica nel contesto dell'intera documentazione e dei riscontri al fine di verificare l'assenza di contraddizioni fra quanto dichiarato e le risultanze documentali o le evidenze rilevabili dall'estratto contributivo (assenze, attività lavorative incompatibili con quanto dichiarato, ecc.), nonché la coerenza e compatibilità fra le ragioni che giustificerebbero la presenza del testimone sul luogo di lavoro e quanto da esso dichiarato in merito alla durata e continuità della prestazione lavorativa chiesta a riscatto. Le suddette valutazioni non dovranno riguardare il solo periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia, ma l'intero arco temporale per il quale si rende testimonianza.

B) Contenuto e forma della testimonianza

Il nucleo della dichiarazione testimoniale, diretto a dimostrare l'omissione contributiva, deve contenere l'attestazione della durata continuativa e non interrotta della concreta prestazione lavorativa resa dall'interessato. Il testimone deve dichiarare le mansioni che ha visto svolgere al lavoratore nel periodo oggetto d'istanza. Il periodo a cui si riferisce la dichiarazione deve essere individuato e devono essere riportate eventuali assenze effettuate dall'interessato alla rendita vitalizia. La dichiarazione testimoniale deve essere resa espressamente ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con piena assunzione di responsabilità, anche di natura penale. Chi rende la dichiarazione testimoniale deve dichiarare eventuali rapporti di coniugio, unione civile o convivenza, parentela, affinità, affiliazione, dipendenza con la parte interessata ovvero eventuali interessi nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione. Il testimone deve inoltre dichiarare gli elementi di fatto che diano ragione di come sia venuto a conoscenza di quanto attestato in modo da offrire elementi di riscontro.

C) Retrodatazione e postdatazione della prestazione lavorativa rispetto al documento del rapporto di lavoro. Applicabilità del messaggio n. 23295/2006 a tutti i fondi in cui sia possibile chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Precisazioni in materia di collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare

Con il messaggio n. 23295/2006 sono stati forniti i chiarimenti relativi al caso in cui con la testimonianza si intenda retrodatare o postdatare un rapporto di lavoro documentalmente provato, che di seguito si riepilogano.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ripetutamente intervenuta sull'utilizzo della testimonianza come strumento per provare che un rapporto di lavoro si è svolto anche in epoca precedente o successiva rispetto a quella risultante da documento di data certa pervenendo, progressivamente, ad un orientamento ispirato ad un rigoroso rispetto dei principi dettati in materia di onere probatorio.

La Suprema Corte ha, infatti, **escluso che le prove testimoniali possano essere utilizzate per anticipare o posticipare l'esistenza di un rapporto di lavoro non controverso le cui date di**

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it

DIREZIONE GENERALE

inizio e fine siano documentalmente accertate. Ciò sul presupposto che l'accoglimento della tesi opposta avrebbe, di fatto, comportato una svalutazione integrale della necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro fissata dalla legge, consentendo alla testimonianza di prevalere sul documento, annullandone l'efficacia probatoria qualificata.

In particolare, la Corte di cassazione ha chiarito che la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo non può essere estesa all'ipotesi in cui *"la data del documento è certa ed è certa, altresì, in base al contenuto del documento stesso, l'epoca di costituzione del rapporto"*.

Ciò premesso, **le dichiarazioni testimoniali non possono essere utilizzate per retrodatare l'inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l'esistenza del rapporto indica in modo non equivoco la data di inizio e fine dello stesso**, poiché, altrimenti, sarebbe una prova in contrasto con il documento, di cui annullerebbe dunque l'efficacia probatoria.

D) Principi di collegamento. Impresa esistente ed attiva

Nelle ipotesi in cui i testimoni siano colleghi di lavoro, questi devono essere regolarmente assicurati per il lavoro svolto effettivamente durante tutto il periodo cui si riferisce la testimonianza. Nei casi in cui testimonino fornitori o acquirenti, è necessario che siano riscontrati rapporti diretti, abituali e continuativi fra azienda e testimone per tutto il periodo oggetto di riscatto.

La circolare n. 183/1990 enuncia, inoltre, due fondamentali principi per il caso in cui con la testimonianza si voglia provare l'effettiva durata della prestazione lavorativa rispetto al periodo di lavoro, comprovato dal documento dell'esistenza del rapporto di lavoro:

1. la dichiarazione di conoscenza attestante il dilatarsi nel tempo di un rapporto di lavoro, del quale con prova documentale sia stata dimostrata l'esistenza in un dato momento, deve soddisfare la condizione della **mancanza di soluzione di continuità** tra la data documentalmente dimostrata e il periodo testimoniato (*primo principio di collegamento – collegamento fra periodo dichiarato e periodo documentato*);
2. qualora sia documentalmente accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro in una determinata data, la testimonianza in tal senso resa da un collega di lavoro in attività per l'intero periodo può essere ritenuta idonea a dimostrare il protrarsi del rapporto fino ad un momento successivo, mentre non altrettanto idonea è da ritenere la dichiarazione di conoscenza di un lavoratore che sia stato assunto in epoca successiva alla data documentalmente accertata. Tale ultima testimonianza non risulta nemmeno idonea a fornire la prova del rapporto di lavoro a partire dalla data di assunzione in servizio del testimone in quanto, rilevandosi una soluzione di continuità tra quest'ultima data e quella documentalmente accertata, non risulta dimostrato che si tratti dello stesso rapporto di lavoro invece che di due distinti rapporti intervallati da un periodo di inattività, per cui la prova testimoniale non può essere supportata da quella documentale (secondo principio di collegamento – collegamento fra periodo documentato e periodo di presenza del testimone sul luogo di lavoro).

I due principi sono applicabili, *mutatis mutandis*, ai casi in cui si voglia **protrarre** il rapporto di lavoro ad un momento successivo ovvero **anticiparlo** ad un momento precedente rispetto a quanto documentalmente accertato. Nei casi in cui siano ammesse testimonianze di soggetti che non sono stretti colleghi di lavoro, il secondo principio di collegamento va verificato anche in relazione alla ragione specifica che il testimone assume di porre a fondamento della propria presenza presso l'azienda dell'interessato (a titolo esemplificativo, proprietà del fondo confinante, rapporti diretti,

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it

DIREZIONE GENERALE

continuativi ed abituali). Non è ammessa, infine, la costituzione di rendita vitalizia per periodi in cui il preteso datore di lavoro non risulti esistente ed attivo o per periodi in cui il datore di lavoro sia stato cancellato dagli elenchi CD/CM.

Con riferimento alla Gestione previdenziale degli **esercenti attività commerciali**, si rinvia alla circolare n. 78/2006, in ordine alla sussistenza dell'obbligo assicurativo dei coadiutori familiari di titolari d'impresa non iscrivibili alla predetta Gestione.

E) Principio del vuoto contributivo assoluto

Quando il documento dell'epoca attesta inequivocabilmente sia la data di inizio sia la data di fine del rapporto di lavoro e il periodo intercorrente fra tali date è completamente scoperto di contribuzione, in via del tutto eccezionale, per tale lasso temporale, si ritiene di poter presumere l'omissione contributiva totale e dunque non sono richiesti ulteriori elementi di prova circa lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si evidenzia, inoltre, che il principio del vuoto contributivo assoluto non può essere applicato se nel lasso temporale fra le due date risultino documentati intervalli in cui sia stata resa la prestazione lavorativa. In tale circostanza, ferma restando la riconoscibilità della rendita limitatamente a tali intervalli, per la restante parte del periodo compreso fra le due date dovranno essere esibite idonee prove dell'omissione contributiva.

3. Durata e continuità della prestazione lavorativa nel lavoro a domicilio. Esclusione della testimonianza

Considerata la particolarità del lavoro a domicilio, la durata e la continuità della prestazione lavorativa devono essere provati attraverso i documenti propri del rapporto attestanti le date di consegna e riconsegna del materiale (il libretto di controllo, ora libro unico del lavoro). Il documento dovrà presentare i requisiti di forma previsti dalle disposizioni vigenti nel periodo di riferimento e dovrà indicare data e ora di consegna e riconsegna del lavoro, e costituisce, pertanto, essenziale e specifica fonte di conoscenza della durata e continuità della prestazione lavorativa, non surrogabile dalle dichiarazioni testimoniali.

La prova della retribuzione. Esclusione della testimonianza

La retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia non può essere provata né con autocertificazione dell'interessato né mediante testimonianza. Laddove l'interessato non riesca a provare la retribuzione effettiva, si utilizzerà quella convenzionale.

Richieste e attività istruttorie

Stante l'impossibilità di tipizzare e fissare in un numero chiuso le fattispecie e la documentazione allegabile alle istanze di rendita vitalizia, non è possibile racchiudere in un elenco tassativo nemmeno le attività istruttorie, di controllo e riscontro da compiere. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, **si indicano le attività più ricorrenti nella prassi** a cui l'operatore della Struttura territoriale dovrà aggiungere le ulteriori attività di verifica imposte dalle criticità del singolo caso concreto secondo criteri prudenziali.

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it

DIREZIONE GENERALE

Le modalità e i termini per le richieste istruttorie all'interessato sono illustrate nella circolare n. 142/1993.

Ove necessario, le richieste istruttorie saranno opportunamente integrate, rispetto a quelle standardizzate presenti nella procedura di gestione, affinché l'interessato sia messo nelle condizioni di poter comprendere gli adempimenti specifici a cui dar seguito e le conseguenze del mancato riscontro.

Costituiscono essenziali attività istruttorie e di riscontro, ad esempio, le seguenti attività:

- le richieste scritte al datore di lavoro, ove possibile; le richieste scritte alle Pubbliche Amministrazioni;
- le richieste scritte ai Centri per l'impiego per l'acquisizione della scheda professionale storica del lavoratore;
- le richieste scritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e acquisizione delle visure;
- l'acquisizione della documentazione presso i Comuni, oggetto di dichiarazioni ora per allora;
- l'esame delle tessere assicurative, per periodi di vigenza delle stesse, al fine di individuare con esattezza i vuoti contributivi del lavoratore interessato e dei testimoni;
- gli incroci nella consultazione degli archivi;
- le verifiche dei fascicoli aziendali;
- i verbali ispettivi.

Nel contesto dell'istruttoria di rendita vitalizia, non è possibile riconoscere l'esistenza o durata di un rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa che siano stati già oggetto di disconoscimento in sede ispettiva. Ogni qual volta si rilevi dalle procedure di gestione del conto assicurativo l'avvenuta effettuazione di accessi e accertamenti ispettivi che possano implicare il caso sottoposto all'esame, è necessario che se ne reperiscano i verbali al fine di verificarne l'incidenza sui vari aspetti oggetto di prova.

Determinazione dell'onere per la costituzione di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione

Le regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono dettate dall'articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997. L'onere è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità.

Per i periodi che si collocano nel **sistema di "calcolo retributivo"** l'onere è quantificato in termini di "riserva matematica" determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia.

Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il **sistema contributivo**, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it



DIREZIONE GENERALE

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del D.Lgs n. 184 del 1997, le disposizioni sopra richiamate sono estese **a tutti i casi di riscatto** per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. La disposizione estende, quindi, a tutti i periodi oggetto di riscatto, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, le medesime modalità di determinazione dell'onere e di valorizzazione del periodo stabilite per il riscatto dei periodi universitari collocati nel sistema contributivo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Circolare n. 78 del 29 maggio 2019

Allegato n 1 - Circolare numero 78 del 29 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Giovannelli)